

INFORMATIVA AL PUBBLICO
III PILASTRO
31 DICEMBRE 2020

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 27/04/2021

Clessidra Factoring S.p.A.

Società con unico socio appartenente al Gruppo Finanziario Clessidra

Soggetta a direzione e coordinamento di Clessidra Holding S.p.A.

Piazza Della Serenissima, 60/A - 31033 Castelfranco Veneto (TV) - Italy

Tel. +39 0423.4261 Fax +39 0423.744067 PEC: clessidrafactoring@pec.it

C.F. – P.I. e N° Iscrizione al Registro Imprese di Treviso e Belluno: 04469300265

N° R.E.A.: TV352546 · Cap. Soc. € 6.650.000 i.v.

Intermediario Finanziario iscritto all'Albo Unico ex art.106 del Testo Unico Bancario al n°144

· www.clessidrafactoring.it



Sommario

1. Premessa.....	3
2. Obiettivi e politiche di gestione del rischio (Art.435 CRR - paragrafo 2 lettera c).....	5
3. Fondi Propri (Art. 437 CRR e Art. 492 CRR).....	14
4. Requisiti di Capitale (Art. 438 CRR).....	16
5. Rettifiche sul valore dei crediti (Art. 442 CRR).....	18
6. Rischio operativo (Art. 446 CRR).....	20
7. Esposizione al rischio di tasso di interesse (Art. 448 CRR).....	21
8. Politica di remunerazione (Art. 450 CRR).....	22



1. Premessa

Il presente documento viene redatto in aggiunta a quanto stabilito dall'art. 434 del CRR, così come riferito nelle disposizioni contenute nella Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 della Banca d'Italia ("Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari").

La Circolare 288/ 2015 definisce il quadro normativo di vigilanza applicabile agli intermediari finanziari iscritti all'Albo unico di cui all'art. 106 TUB ed ha recepito il *Capital Requirement package IV*, composto dal Regolamento (UE) n. 575/2013 (*Capital Requirements Regulation*, c.d. **CRR**) e dalla Direttiva 2013/36/UE (*Capital Requirements Directive*, c.d. **CRD IV**), che traspongono nell'Unione Europea gli standard definiti dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (c.d. framework Basilea 3).

La struttura della regolamentazione prudenziale è articolata su "tre aree normative", dette "Pilastri".

Nell'ambito del **Primo Pilastro** gli Intermediari finanziari impiegano specifici approcci o metodologie di calcolo del requisito patrimoniale per fronteggiare i molteplici rischi tipici (di credito e controparte, di mercato e operativi) ai quali sono esposti e per calcolare i relativi requisiti patrimoniali.

Il **Secondo Pilastro** richiede agli intermediari di determinare il capitale complessivo adeguato (*Internal Capital Adequacy Assessment Process - ICAAP*), in termini attuali e prospettici, a fronteggiare tutti i rischi rilevanti cui l'Intermediario è esposto. L'Autorità di Vigilanza esercita controlli esterni su stabilità, efficienza, sana e prudente gestione degli Intermediari stessi (*Supervisory Review and Evaluation Process -SREP*), per verificare l'affidabilità e la coerenza dei risultati e adottare, ove la situazione lo richieda, le opportune misure correttive.

Nell'ambito del **Terzo Pilastro "La disciplina di mercato"**, le disposizioni di vigilanza prevedono l'obbligo di pubblicare un'informativa pubblica (c.d. **Informativa al Pubblico**) che garantisca un adeguato livello di trasparenza sull'esposizione, sul controllo e la gestione dei rischi assunti.

La disciplina prevede informazioni di carattere quantitativo e qualitativo che gli intermediari devono pubblicare. In base al principio di proporzionalità, gli intermediari commisurano il dettaglio delle informazioni alla propria complessità organizzativa e al tipo di operatività svolta. La disciplina individua la frequenza della pubblicazione, le relative deroghe, nonché i controlli da effettuare sulle informazioni da rendere al pubblico. Clessidra Factoring, in quanto intermediario finanziario vigilato, è tenuto al rispetto dei requisiti di natura informativa, nonché della loro correttezza e veridicità. Ai sensi delle vigenti Istruzioni di vigilanza, Clessidra Factoring è considerata un intermediario di Classe 3, sottoclasse "Intermediari Minori"¹ e, secondo il principio di proporzionalità sopraccitato, utilizza metodologie standardizzate al fine del calcolo dei requisiti patrimoniali e regolamentari di I Pilastro.

L'Informativa al Pubblico (Pillar 3) è direttamente disciplinata dal **CRR**, Parte Otto "Informativa da parte degli Enti" (art. 431 – 455) e dalla Parte Dieci, Titolo I, Capo 3 "Disposizioni transitorie, relazioni, riesami e modifiche" (art. 492) e dalle norme tecniche di regolamentazione o di attuazione emanate dalla Commissione Europea, volte a regolamentare:

¹ Rientrano nella sottoclasse "Intermediari Minori": "I gruppi finanziari e gli intermediari finanziari appartenenti alla classe 3 con attivo uguale o inferiore a 250 milioni di euro (3), ad eccezione di quelli che:

- sono capogruppo di un gruppo finanziario;
 - hanno effettuato operazioni di raccolta tramite strumenti finanziari diffusi tra il pubblico;
 - hanno originato operazioni di cartolarizzazione;
 - svolgono attività di concessione di finanziamenti, in via prevalente o rilevante, nella forma del rilascio di garanzie;
 - sono autorizzati anche alla prestazione di servizi di pagamento, all'emissione di moneta elettronica o alla prestazione di servizi di investimento;
 - utilizzano strumenti finanziari derivati per assumere posizioni speculative;
 - assumono il ruolo di servicer in operazioni di cartolarizzazione;
 - svolgono l'attività di erogazione di finanziamenti agevolati e/o di gestione di fondi pubblici."
- (Circolare 288/2015, Titolo IV, Capitolo 14, Sezione III, Par. 2)



- i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti i fondi propri (art. 437, par.2 CRR);
- i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti i fondi propri nel periodo a decorrere dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2021 (art. 492, par. 5 CRR).

Clessidra Factoring pubblica il presente documento, sul proprio sito Internet al link: <http://www.clessidrafactoring.it> e provvederà ad aggiornarlo con cadenza annuale, congiuntamente ai documenti di bilancio, come previsto dalla normativa².

Si precisa inoltre che Clessidra Factoring in relazione alla propria attività, per il calcolo dei requisiti patrimoniali non utilizza metodi interni ed avanzati, e che la presente informativa è redatta sulla base delle indicazioni di cui all'art. 432 del CRR.

Il documento riprende parti di informativa già riportata nel Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 (approvato dall'Assemblea tenutasi in data 16/04/2021).

Nella sua predisposizione si sono anche utilizzati elementi comuni col processo di controllo dell'adeguatezza patrimoniale (resoconto ICAAP).

La presente Informativa al Pubblico con riferimento al 31 dicembre 2020 è stata approvata con la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 27/04/2021.

² Art. 433 Frequenza dell'Informativa **CRR**, Parte Otto, Titolo I



2. Obiettivi e politiche di gestione del rischio (Art.435 CRR - paragrafo 2 lettera c)

Clessidra Factoring esercita il processo di gestione dei rischi facendo costante riferimento al complesso quadro regolamentare cui è sottoposta. In particolare la Circolare 288/2015 della Banca d'Italia disciplina i principi generali di organizzazione, indica il ruolo e i compiti degli organi aziendali, delinea le caratteristiche e i compiti delle funzioni aziendali di controllo.

Nel modello di governance adottato da Clessidra Factoring, la funzione di Supervisione strategica è assolta dal Consiglio di Amministrazione, mentre la funzione di Gestione è rivestita dall'Amministratore Delegato. Il Collegio sindacale è invece titolare della funzione di Controllo. In tal senso vigila sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni, accertando l'efficacia delle strutture e delle funzioni, sollecitando eventuali interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate.

In riferimento al paragrafo n. 2, lettera c) dell'art. 435 del CRR in merito alla "politica di diversità adottata nella selezione dei membri dell'organo di gestione" si precisa che la società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri, anche non soci, nominato dall'Assemblea. La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione ha luogo secondo il cosiddetto sistema del voto di lista. Ciascuna classe di azioni potrà depositare presso la sede della società una lista con indicati i nominativi dei candidati che si propongono quali membri del Consiglio di Amministrazione; tra i candidati inseriti in lista dovranno essere inseriti almeno un nominativo di un soggetto qualificabile come indipendente, ossia un soggetto che non abbia deleghe operative e/o esecutive e che non detenga, direttamente o indirettamente, partecipazioni societarie o che rivesta ruoli di amministrazione o controllo nei partecipanti al capitale della società.

Alla data del 31/12/2020 il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri.

Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità disposti dalla disciplina legale, regolamentare e dal presente Statuto.

Restano comunque ferme, ove più rigorose, le cause di ineleggibilità e di decadenza nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale regolamentare; e risultano cause di ineleggibilità e di decadenza anche eventuali atti in capo ai consiglieri inerenti ingiunzioni di pagamento, pignoramenti, esecuzioni forzate, ipoteche giudiziali, promossi da banche o intermediari finanziari ai sensi dei rispettivi articoli del Libro III e Libro IV del Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 (Codice di Procedura Civile) in vigore tempo per tempo il tutto in forza di un titolo giudiziario divenuto esecutivo definitivamente.

Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'incarico ai sensi del comma 2 dell'art. 26 del Testo Unico Bancario e da quanto stabilito nello Statuto. Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili.

La diversità dei componenti il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto del principio di proporzionalità, è determinata dalle diverse esperienze professionali dei consiglieri che debbono aver maturato esperienze in ambito finanziario e/o industriale. La scelta dell'amministratore delegato viene fatta sulla base di esperienze specifiche svolte in passato nel settore del factoring.

Strategie e processi per la gestione dei rischi (ART. 435 co. 1. a) – Tassonomia e mappatura dei rischi

Come previsto dall'art 435, comma 1, del CRR, Clessidra Factoring è tenuta a pubblicare le proprie politiche di gestione del rischio per ciascuna categoria di rischio, considerando in particolar modo le strategie ed i processi in essere per la gestione dei rischi ritenuti rilevanti dalla Società. In tale ambito, la Società ha definito il processo di valutazione della rilevanza dei rischi al fine di garantire una corretta valutazione di adeguatezza del capitale, definendo così una Mappatura dei Rischi rilevanti e quantificabili per la Società.



La Mappatura dei rischi inserita nel Resoconto ICAAP 2019 è stata oggetto di aggiornamento nel corso del 2020³.

In coerenza con quanto definito nella Circolare 288 di Banca d'Italia, Clessidra Factoring, avendo un Attivo Patrimoniale inferiore a 250 milioni di euro, rientra negli intermediari di minore dimensione (cc.dd. "intermediari minori", come definiti a fini ICAAP dal Titolo IV, Capitolo 14, Sez. III, par. 2 totale attivo inferiore ai 250 milioni di euro). Allo scopo dell'individuazione dei rischi da sottoporre a valutazione, la Circolare 288 di Banca d'Italia sancisce che gli intermediari devono effettuare in autonomia un'accurata identificazione dei rischi ai quali sono esposti, avuto riguardo alla propria operatività e ai mercati di riferimento⁴.

In coerenza con il Resoconto ICAAP al 31/12/2020 emerge che la Società ha provveduto a determinare il Capitale Interno per ogni singolo rischio "misurabile". In particolare, la quantificazione del Capitale Interno è stata determinata per i seguenti Rischi:

- Credito e Operativo (Primo Pilastro)
- Concentrazione, Tasso (Secondo Pilastro)

Di seguito si riporta evidenza dei rischi di I e II Pilastro considerati rilevanti per la Società.

Rischio	Quantificabile	Rilevanza attuale
Rischi di primo pilastro		
CREDITO	✓	ALTA
MERCATO	✓	NULLA
OPERATIVO	✓	ALTA
Rischi di secondo pilastro		
CONCENTRAZIONE	✓	ALTA
PAESE	✓	NESSUNA
TRASFERIMENTO	✗	NESSUNA
BASE	✗	NULLA
TASSO DI INTERESSE	✓	BASSA
LIQUIDITA'	✗	BASSA
RESIDUO	✗	NESSUNA
DA CARTOLARIZZAZIONI	✓	NULLA
LEVA FINANZIARIA ECESSIVA	✓	NESSUNA
STRATEGICO	✗	ALTA

³ L'aggiornamento della mappatura dei rischi è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Clessidra Factoring in data 17 dicembre 2020.

⁴ A tal riguardo la Circolare 288 di Banca d'Italia al Titolo IV, Capitolo 14, Sez. III, par. 3.1 prevede che, gli intermediari minori individuino, fra i rischi indicati nell'Allegato A (previsto al Titolo IV, Capitolo 14), solo quelli rilevanti per l'attività effettivamente svolta. Per i suddetti intermediari è richiesta la misurazione dei rischi, oltre che dei Rischi di Pillar 1, anche almeno dei rischi di Pillar 2 di concentrazione *single-name* e di tasso di interesse.



REPUTAZIONE	x	MEDIA
OUTSOURCING	x	MEDIA
RICICLAGGIO	x Valutazione Qualitativa	BASSA

Si fornisce di seguito una disamina delle categorie di rischi rilevanti di I Pilastro:

- **CREDITO:** Rischio che una variazione del merito creditizio di una controparte, nei confronti della quale esiste un'esposizione, generi una corrispondente variazione del valore della posizione creditizia.
- **OPERATIVO:** Rischio di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni.

Inoltre, Clessidra Factoring è esposta ai seguenti rischi rilevanti di II Pilastro:

- **CONCENTRAZIONE:** Rischio derivante da esposizioni verso controparti, gruppi di controparti connesse e controparti del medesimo settore economico o che esercitano la stessa attività o appartenenti alla medesima area geografica.
- **TASSO DI INTERESSE:** Rischio derivante da variazioni potenziali dei tassi di interesse.
- **LIQUIDITA':** Il rischio di non essere in grado di far fronte ai propri impegni di pagamento per l'incapacità di reperire fondi sul mercato sia di smobilizzare i propri attivi.
- **STRATEGICO:** Il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da cambiamenti del contesto operativo o da decisioni aziendali errate, attuazione inadeguata di decisioni, scarsa reattività a variazioni del contesto competitivo.
- **REPUTAZIONE:** Il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione negativa dell'immagine dell'intermediario da parte di clienti, controparti, azionisti dell'intermediario, investitori o autorità di vigilanza.
- **OUTSOURCING:** Il rischio che il fornitore di sistemi core, non sia in grado di fornire, in termini di tempi o costi o per proprie strategie interne, eventuali richieste di adeguamenti, sviluppi, produzione del processo di informatizzazione e/o digitalizzazione che la società necessita al fine di: 1) perseguire i propri obiettivi in termini di maggior efficacia ed efficienza dei sistemi di controlli interni; 2) in termini di strategie di prodotti\mercato; rischi operativi delle attività svolte in outsourcing; rischio di strategie delle controparti non convergenti.
- **RICICLAGGIO:** Il rischio derivante dalla violazione di previsioni di legge, regolamentari e di autoregolamentazione funzionali alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario per finalità di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa, nonché il rischio di coinvolgimento in episodi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa.

Di seguito si riporta evidenza degli approcci di misurazione quantitativa adottati per la valutazione dei singoli rischi presi in considerazione nel 2020.



Tipo di rischio	Tipo misurazione/valutazione	Metodologia di calcolo	Rilevanza attuale
<i>Primo pilastro</i>			
Rischio di credito	Quantitativa	Metodo Standardizzato	Alta
Rischio di mercato	-	-	Nulla
Rischio operativo	Quantitativa	Metodo Base	Alta
<i>Secondo pilastro</i>			
Rischio di concentrazione	Quantitativa	Granularity Adjustment	Alta
Rischio di tasso di interesse	Quantitativa	Allegato C - Circolare 288 del 3 aprile 2015	Bassa

Rischio di credito (compreso rischio di controparte):

Il rischio di credito rappresenta il rischio di subire perdite derivanti dall'insolvenza o dal deterioramento del merito creditizio delle controparti affidate.

Clessidra Factoring, in ragione delle proprie caratteristiche dimensionali e operative, utilizza la **Metodologia Standardizzata** prevista dalla normativa prudenziale. L'applicazione della citata metodologia comporta la suddivisione delle esposizioni in diverse classi ("portafogli") e l'applicazione a ciascun portafoglio degli specifici coefficienti di ponderazione, che rappresentano la rischiosità delle stesse. Clessidra Factoring, non svolgendo attività di raccolta di risparmio presso il pubblico, computa quale requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito e di controparte, un assorbimento dei Fondi Propri pari al 6% delle esposizioni ponderate per il rischio.

Nel dettaglio, il valore dell'esposizione di un elemento dell'attivo è il suo valore contabile rimanente dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche.⁵ Per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, a tutte le esposizioni, si applicano fattori di ponderazione del rischio conformemente alle disposizioni della sezione 2 della CRR. L'applicazione dei fattori di ponderazione del rischio è in funzione della classe in cui l'esposizione è classificata e, conformemente a quanto specificato alla sezione 2, della relativa qualità creditizia.

Con riferimento alle operazioni "fuori bilancio" in Clessidra Factoring, l'esposizione corrisponde alle operazioni pro-soluto formale sola garanzia. Si evidenzia che la Società è garantita presso primaria compagnia assicurativa.

Aspetti organizzativi

La prestazione dei servizi di gestione, nonché i servizi di assunzione del rischio di mancato pagamento e di eventuale anticipazione del corrispettivo, comportano per il Factor l'esposizione al rischio di credito. La Società ha formalizzato una propria Policy che definisce le regole fondamentali per permettere di gestire al meglio i crediti oggetto di cessione e al contempo creare le condizioni che consentano ai gestori di operare limitando i rischi. All'atto dell'assunzione dell'operazione, il rischio complessivo viene analizzato e valutato da parte dei competenti Uffici della Società che verificano innanzitutto la coerenza delle operazioni proposte con le politiche definite dagli Organi aziendali.

Nella fase di istruttoria viene acquisita tutta la documentazione necessaria per effettuare un'adeguata valutazione dell'operazione di factoring nel suo complesso e nelle interrelazioni tra cedenti e debitori ceduti.

⁵ Vedasi art. 111 CRR, Capo 2 Sezione I



Vengono in particolar modo raccolte le informazioni riguardanti i debitori al fine di ottenere la valutazione degli stessi che si esplicita in una formale delibera sia nei casi di rilascio di Plafond pro-soluto che di Limiti pro-solvendo al fine di garantire un livello di gestione dei crediti in linea con le attese. Nel corso dell'operatività questo viene invece monitorato da parte dell'Ufficio Gestione Crediti e dall'Ufficio Fidi quest'ultimo per ciò che attiene le revisioni di rischio sui plafond pro soluto e sulle posizioni di rischio di credito cedente.

Sistemi di gestione, misurazione e controllo

La gestione del rischio inerente l'operazione di factoring viene effettuata da Clessidra Factoring attraverso tre fasi fondamentali:

- Valutazione del Cedente in termini di accordato, finanziabilità dei debitori ceduti nel momento dell'istruttoria iniziale della pratica e attività di monitoraggio sulle singole controparti (attività di competenza della Funzione Fidi);
- Monitoraggio sui movimenti relativi a crediti ceduti e sulle eventuali erogazioni al Cedente (attività di competenza della Funzione Gestione);
- Analisi trimestrale del rischio di portafoglio (attività di competenza della Funzione Risk Management).

L'Ufficio Fidi riceve la documentazione del soggetto Cedente direttamente dallo Sviluppatore Commerciale e procede all'istruttoria integrando le informazioni acquisite con altre provenienti da diverse fonti (Information Provider, Gazzetta Ufficiale, portale fallimento, ecc.). Tale Ufficio provvede a riclassificare e commentare i bilanci e le altre informazioni raccolte, valutando l'intera operazione.

Al fine di valutare correttamente l'esposizione dell'azienda, sono quindi raccolte ed aggiornate, ove possibile in modo automatizzato, le informazioni legate alle vicende dei crediti acquisiti nell'ambito delle operazioni di factoring (situazione dei debitori ceduti, andamento del contenzioso, etc.) ed alla situazione degli obbligati principali nel caso di "limiti di credito" concessi con acquisizione di garanzie.

In fase di assunzione della delibera, gli organi incaricati verificano innanzitutto la coerenza delle operazioni di factoring proposte con le politiche del credito della Società. Una specifica attenzione è posta nei confronti di tutte le operazioni di affidamento con Soggetti Collegati (l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi). L'operatività in questo caso segue le linee guida presenti nella Procedura Gestione dei Conflitti di interesse e operazioni con parti correlate – REV 01/2019.

In breve sintesi la Funzione proponente (l'Ufficio commerciale) verifica preventivamente, con il supporto dell'Ufficio Fidi, se l'attività di rischio nei confronti del soggetto collegato rientra in quanto stabilito all'interno del Regolamento stesso. Nella fattispecie l'Ufficio Fidi: a) verifica se l'operazione ricada nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB, accertando, se il soggetto collegato risulti rilevante anche ai fini di tale articolo; b) constata se l'operazione è di minore o maggiore rilevanza, anche in considerazione di eventuali cumuli con altre operazioni omogenee, ovvero realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell'esercizio con uno stesso soggetto collegato; c) nel caso in cui l'operazione non rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB e non sia di maggiore rilevanza, o sia un'operazione esente, verifica se la stessa possa essere considerata "esigua" e, pertanto, esente dall'applicazione degli iter deliberativi previsti. L'istruttoria redatta dall'Ufficio Fidi deve essere adeguatamente motivata in merito a: a) l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Società; b) le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato.

La delibera del fido cedente, rappresentante l'ammontare massimo dell'eventuale anticipazione dei crediti ceduti, viene assunta in forma collegiale secondo i livelli di autonomia previsti. In questa fase possono essere inseriti vincoli gestionali.



Una volta avviato il rapporto sono previste azioni di monitoraggio atte ad evidenziare eventuali deterioramenti delle posizioni di rischio mediante l'utilizzo di alcuni supporti informatici, tra i quali l'attivazione di un monitoraggio fornito da una Società information provider.

Oltre a ciò ogni singola posizione, sia essa cedente che di debitore ceduto, viene revisionata annualmente con aggiornati dati di bilancio ed altri elementi che sono associati nella stesura della pratica di rinnovo con i dati provenienti dall'andamento del rapporto e lo storico degli incassi dei crediti: in esso sono evidenziati i crediti in essere, suddiviso tra crediti scaduti e crediti a scadere.

Qualora si evidenzino situazioni mancato pagamento, vengono messe in atto misure per recuperare il credito nell'ambito del più generale servizio di gestione dei crediti stessi. I casi di inadempienza sono gestiti nel rispetto della normativa vigente fino al passaggio in contenzioso.

I rinnovi dei cedenti e debitori sono normati da procedure interne. Nell'iter di rinnovo, si tengono peraltro in considerazione tutti i dati e gli elementi che derivano dalla sperimentazione del rapporto stesso.

Il rischio di credito, sotto tutti i suoi punti di vista, è sottoposto a monitoraggio continuo e capillare da parte degli organi preposti, come indicato all'interno delle procedure. Il monitoraggio dà luogo a flussi informativi e ad eventuali attività di approfondimento in merito a particolari argomenti di rilievo. I nominativi oggetto di particolare attenzione sono segnalati in un'apposita categoria "sorvegliati".

L'attività di gestione ordinaria (ivi comprese le posizioni internamente codificate in "sorvegliate") è affidata alla Funzione Gestione.

La Funzione Gestione, oltre ad operare un monitoraggio quotidiano di ogni singola posizione, espleta un monitoraggio mensile di tutte le posizioni creditizie presenti nel portafoglio crediti della Società secondo i tempi e le modalità disciplinate dalla procedura interna.

Definito il rischio di credito come possibilità che una variazione inattesa del merito creditizio di una controparte nei confronti della quale esiste una esposizione generi una corrispondente diminuzione del valore della posizione creditoria, la Società utilizza, ai fini della misurazione, il metodo standardizzato in ottemperanza a quanto indicato nel Titolo IV della Circolare 288 del 3 aprile 2015.

La Società ha inoltre posto in essere un sistema di misurazione del rischio di concentrazione del portafoglio crediti. La misurazione del rischio per clienti e per gruppi di clienti connessi è svolta secondo la metodologia semplificata del Granularity Adjustment (GA) proposta dalla normativa prudenziale in materia di Processo ICAAP.

Il rischio di credito è monitorato trimestralmente dalle diverse funzioni aziendali.

Tecniche di mitigazione del rischio di credito

I connotati essenziali di un'operazione di factoring (molteplicità di soggetti e cessione dei crediti di fornitura) permettono di fare leva sulla gestione dei crediti stessi quale miglior strumento di attenuazione dei rischi assunti dalla Società.

In effetti, nella forma tecnica del pro-solvendo, la mitigazione sostanziale del rischio è collegata alla composizione del portafoglio ceduto, alla numerosità dei debitori ed al riconoscimento da parte del debitore del credito ceduto come certo, liquido ed esigibile.

Anche nel caso di contratti pro-soluto sono molteplici le clausole di mitigazione che possono essere adottate dal factor, quali ad esempio:

- limitazione del rischio di credito assunto su ciascun debitore;
- applicazione di franchigie;
- riassicurazione con primarie compagnie assicurative.

Rischio operativo:

Tale rischio comprende una pluralità di eventi possibili derivanti da inadeguatezza o disfunzione di procedure, risorse umane, carenze nei sistemi interni oppure da eventi esogeni (es. inadempienze contrattuali o frodi) includendo il rischio legale, ma non quello strategico e di reputazione. Ai fini del calcolo



del requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo, Clessidra Factoring, applica il **Metodo base** (*Basic Indicator Approach -BIA*), che prevede un assorbimento patrimoniale pari al 15% della media dell'indicatore del volume di operatività aziendale, c.d. "**Indicatore Rilevante**" calcolato sui tre esercizi precedenti in cui l'indicatore è risultato positivo⁶.

Il rischio operativo è trasversale rispetto ai processi operativi e dunque trova, attualmente, i presidi di controllo ed attenuazione nelle disposizioni regolamentari in vigore (regolamenti, disposizioni attuative, deleghe), che agiscono con funzione preventiva.

Si rimanda al paragrafo 6 per ulteriori dettagli in merito al calcolo.

Rischio di concentrazione:

Il rischio di concentrazione rappresenta il rischio derivante da esposizioni verso controparti, incluse le controparti centrali, gruppi di controparti connesse e controparti operanti nel medesimo settore economico, nella medesima regione geografica o che esercitano la stessa attività o trattano la stessa merce, nonché dall'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito, compresi, in particolare, i rischi derivanti da esposizioni indirette, come, ad esempio, nei confronti di singoli fornitori di garanzie. Nel processo ICAAP, Clessidra Factoring ha provveduto a quantificare il rischio di concentrazione secondo la metodologia semplificata specificata nella Circolare di Banca d'Italia n.288 del 2015 - Titolo IV, Capitolo 14, Allegato B, utilizzando l'algoritmo semplificato per la determinazione del **Granularity Adjustment (GA)**.

Le politiche di assunzione del rischio di credito di Clessidra Factoring escludono una concentrazione del portafoglio crediti e nell'ambito della fase di istruttoria di una pratica di fido cedente o di plafond debitore, assume particolare rilevanza il rilascio ed il monitoraggio delle cosiddette "grandi esposizioni" o "grandi rischi" così come definite dal Regolamento UE n. 575/2013 del Parlamento Europeo del 26 giugno 2013 (CRR) all'art. 392. Tale quadro normativo definisce come Grande Esposizione la concentrazione del rischio nei confronti di un cliente o di un Gruppo di clienti connessi **pari o superiore al 10% del Capitale Ammissibile**, intendendosi quest'ultimo come la somma del capitale di classe 1 e del capitale di classe 2 dell'Intermediario così come definito al punto 71 dell'Art. 4, del CRR, a cui peraltro anche la circolare Banca d'Italia 288/2015 al Titolo IV, Capitolo 12, Sezione II, fa espresso riferimento.

Nel recepimento di tale direttiva Clessidra Factoring assume "rafforzate" procedure in fase di istruttoria, con particolare riferimento a:

- analisi dei bilanci dell'azienda direttamente interessata;
- analisi dei bilanci consolidati, qualora gli stessi siano presenti ed eventuali ulteriori approfondimenti delle società collegate/controllate;
- la delibera può essere presa solo dal Consiglio di Amministrazione.

La citata normativa comunitaria all'art. 395 fissa anche il limite massimo della "Grande Esposizione" nel 25% del *Capitale Ammissibile*. Si precisa che nel corso del 2020 sono presenti due Grandi Esposizioni, oltre il limite del 10% del capitale ammissibile, che non superano ad ogni modo il limite regolamentare (art. 395 CRR) del 25% del capitale ammissibile.

Rischio di tasso di interesse:

Per rischio di tasso di interesse si intende la sensibilità dei flussi finanziari di un'azienda all'andamento dei tassi di interesse. Il rischio di tasso viene quantificato, in sede di redazione ICAAP, utilizzando come fattori di ponderazione i dati forniti nell'allegato C del Titolo IV del Capitolo 14 della Circolare 288.

⁶ Vedasi art. 315 del CRR



Secondo tale approccio, le attività e le passività sono classificate in 14 fasce temporali in base alla loro vita residua. Per ciascuna fascia le posizioni attive sono compensate con quelle passive, ottenendo un posizione netta per ciascuna delle fasce identificate. Moltiplicando poi le posizioni nette di ciascuna fascia per una fattore di ponderazione (prodotto della variazione ipotetica dei tassi e della stima della duration modificata) e sommando poi le esposizioni ponderate delle diverse fasce, si ottiene l'esposizione ponderata netta totale. Tale esposizione approssima la variazione del valore attuale del patrimonio (valore economico) nell'eventualità dello shock di tasso ipotizzato.

Si rimanda al paragrafo 7 per ulteriori dettagli in merito al calcolo del rischio di tasso di interesse.

Si riepilogano inoltre brevemente i seguenti ulteriori rischi per la Società.

Rischio di Liquidità:

Il rischio di liquidità è definito come il rischio che la Società non sia in grado di far fronte ai propri impegni di pagamento per l'incapacità di reperire fondi sul mercato e/o di smobilizzare i propri attivi.

La valutazione di tale rischio avviene attraverso la predisposizione di una *maturity ladder* che raffronta le entrate e le uscite di cassa, determinandone gli sbilanci relativi a determinati orizzonti temporali e raffrontando gli sbilanci stessi con l'ammontare delle riserve di liquidità.

Rischio Strategico:

Il rischio strategico è definito come il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da cambiamenti del contesto operativo o da decisioni aziendali errate, attuazione inadeguata di decisioni, scarsa reattività a variazioni del contesto competitivo.

Il monitoraggio nel continuo del rischio strategico avviene attraverso il controllo dello stato di avanzamento delle attività progettuali e del raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari, vengono altresì attuati interventi correttivi in caso di scostamenti significativi.

Il più importante strumento di attenuazione del rischio strategico consiste nel verificare e analizzare costantemente gli scostamenti tra budget previsionale e consuntivo.

Rischio di Reputazione:

Tale rischio è identificabile come il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione negativa dell'immagine di Clessidra Factoring da parte di clienti, controparti, investitori o autorità di vigilanza.

Rientrando tra i rischi difficilmente quantificabili, la Società non determina un capitale interno a fronte del rischio di reputazione e in coerenza con la normativa ha predisposto adeguati sistemi di controllo e attenuazione per la valutazione e gestione del rischio.

In particolare, Clessidra Factoring ha individuato le seguenti dimensioni di analisi e monitoraggio del rischio:

- responsabilità sociale ed etica: attività orientate al perseguimento di obiettivi di crescita a carattere sociale ed etico;
- rispetto della normativa: azioni volte ad assicurare il rispetto di leggi e regolamenti e il relativo aggiornamento tempestivo;
- risorse umane: attività orientate a prevenire i comportamenti fraudolenti, gli errori da parte del personale e il mancato rispetto delle norme relative al rapporto di lavoro;
- relazioni con controparti: attività di gestione dei rapporti con controparti che devono essere contrassegnate da correttezza, trasparenza e adempimento degli obblighi contrattuali.



Rischio di Outsourcing:

Il rischio di outsourcing rappresenta il rischio che il fornitore di sistemi core, non sia in grado di fornire, in termini di tempi o costi o per proprie strategie interne, eventuali richieste di adeguamenti, sviluppi, produzione del processo di informatizzazione e/o digitalizzazione che la società necessita al fine di: 1) perseguire i propri obiettivi in termini di maggior efficacia ed efficienza dei sistemi di controlli interni; 2) in termini di strategie di prodotti\mercato; rischi operativi delle attività svolte in outsourcing; rischio di strategie delle controparti non convergenti.

Rientrando tra i rischi difficilmente quantificabili, la Società non determina un capitale interno a fronte del rischio di outsourcing e, in coerenza con la normativa, ha predisposto adeguati sistemi di controllo e attenuazione per la valutazione e gestione del rischio.

In particolare al fine di garantire un adeguato presidio del rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni reputazionali derivanti da contratti di esternalizzazione di processi e funzioni aziendali, Clessidra Factoring aderirà nel corso del 2021 alla Policy di Gruppo in materia di Outsourcing, volta ad assicurare il corretto svolgimento della stessa da parte del fornitore, il buon funzionamento del sistema dei controlli interni e il monitoraggio continuo dell'attività svolta dal fornitore di servizi.

Rischio di riciclaggio:

Il rischio di riciclaggio è il rischio derivante dalla violazione di previsioni di legge, regolamentari e di autoregolamentazione funzionali alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario per finalità di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa, nonché il rischio di coinvolgimento in episodi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa.

La quantificazione del rischio di riciclaggio è di tipo qualitativo. Per l'autovalutazione del rischio di riciclaggio riferito all'esercizio 2020 Clessidra Factoring ha adottato il modello di autovalutazione inserito all'interno della Revisione n. 04 del Regolamento e Manuale Antiriciclaggio approvata con delibera consiliare del 31.10.2019. Il Modello è stato costruito sulla base delle Disposizioni emanate da Banca d'Italia in data 26 marzo 2019 in materia di organizzazione, procedure e controlli interni in materia di antiriciclaggio.



3. Fondi Propri (Art. 437 CRR e Art. 492 CRR)

Informativa Qualitativa

I Fondi Propri rappresentano il primo presidio a fronte dei rischi connessi con la complessiva attività finanziaria svolta dagli intermediari. Gli stessi sono stati calcolati sulla base dei valori patrimoniali e del risultato economico determinati con l'applicazione della normativa di bilancio prevista dai principi contabili internazionali IAS/IFRS, tenendo conto della disciplina sui fondi propri e sui coefficienti prudenziali introdotta con l'emanazione del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e della Direttiva (UE) n. 36/2013 (CRD IV) e, tenendo conto delle istruzioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia con la circolare n° 217 "Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli istituti di pagamento e gli IMEL" che rinviano alla circolare 286 del 17/12/2013 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati" e successive modifiche.

I Fondi Propri derivano dalla somma delle componenti positive e negative, in base alla loro qualità patrimoniale; le componenti positive sono, conformemente ai requisiti definiti dalle norme applicabili, nella piena disponibilità della Società, al fine di essere utilizzate per fronteggiare il complesso dei requisiti patrimoniali di vigilanza sui rischi.

Il Totale dei Fondi Propri, che costituisce il presidio di riferimento delle disposizioni di vigilanza prudenziale, è costituito dal capitale di classe 1 (*Tier 1*) e dal capitale di classe 2 (*Tier 2 - T2*); a sua volta, il capitale di classe 1 risulta dalla somma del capitale primario di classe 1 (*Common Equity Tier 1 - CET 1*) e del capitale aggiuntivo di classe 1 (*Additional Tier 1 - AT1*).

I tre predetti aggregati (CET 1, AT 1 e T2) sono determinati sommando algebricamente gli elementi positivi e gli elementi negativi che li compongono, previa considerazione dei c.d. "filtri prudenziali"⁷. Con tale espressione si intendono tutti quegli elementi rettificativi, positivi e negativi, del capitale primario di classe 1, introdotti dalle autorità di vigilanza con il fine esplicito di ridurre la potenziale volatilità del patrimonio.

Capitale primario di classe 1 (CET 1)

A norma dell'art. 26 del CRR il capitale primario di classe 1 è costituito dai seguenti elementi:

- a) strumenti di capitale, purchè siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 28 o, ove applicabile, all'art. 29;
- b) sovrapprezzi di emissione relativi agli strumenti di cui alla lettera a);
- c) utili non distribuiti;
- d) altre componenti di conto economico complessivo accumulate;
- e) altre riserve;
- f) fondi per rischi bancari generali.

Gli elementi di cui alle lettere da c) a f) sono riconosciuti come capitale primario di classe 1 soltanto se possono essere utilizzati senza restrizioni e senza indugi dall'ente per la copertura dei rischi o delle perdite nel momento in cui tali rischi o perdite si verificano.

Dal capitale primario di classe 1 sono detratti i seguenti elementi: le perdite infrannuali, l'avviamento e le altre attività immateriali, le azioni proprie detenute anche indirettamente e/o sinteticamente e gli impegni al riacquisto delle stesse, le partecipazioni significative e non nel capitale di altri soggetti del settore finanziario detenute anche indirettamente e/o sinteticamente, le attività fiscali differite basate sulla redditività futura.

Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT 1)

Gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e i relativi eventuali sovrapprezzi costituiscono gli elementi patrimoniali del capitale aggiuntivo di classe 1.

⁷ Vedasi art. 32 CRR



Tale aggregato non si rileva per Clessidra Factoring, in quanto non sono stati emessi strumenti di capitale le cui caratteristiche contrattuali ne consentano l'inquadramento tra gli strumenti di AT 1. La circolare 288 del 3 aprile 2015 riporta che "Gli intermediari finanziari che non raccolgono risparmio tra il pubblico non applicano le disposizioni di cui alla Parte 2, Titolo I, Capo 3 del CRR, nonché i relativi regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione".

Capitale di classe 2 (T 2)

A norma dell'art. 62 della CRR, le passività subordinate le cui caratteristiche contrattuali ne consentono l'inquadramento nel T2, inclusi i relativi eventuali sovrapprezzi di emissione, costituiscono gli elementi patrimoniali del capitale di classe 2. Da tali elementi devono essere portati in deduzione le eventuali passività subordinate proprie detenute anche indirettamente e/o sinteticamente e gli impegni al riacquisto delle stesse, nonché gli strumenti di T2, detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente, emessi da altri soggetti del settore finanziario nei confronti dei quali si detengono o meno partecipazioni significative. Nella quantificazione degli anzidetti elementi deve tenersi conto anche degli effetti del "regime transitorio". In Clessidra Factoring all'interno di tale aggregato trovano allocazione le azioni privilegiate.

Informativa Quantitativa

	31/12/2020	31/12/2019
A. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1— CET 1) prima dell'applicazione dei filtri prudenziali	6.991.165	7.464.311
B. Filtri prudenziali del CET 1:		
B.1 Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi (+)		
B.2 Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi (-)		
C. CET 1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio (A +/- B)	6.991.165	7.464.311
D. Elementi da dedurre dal CET 1	276.132	7.141
E. Totale Capitale di classe 1 (TIER 1 — T1) (C-D)	6.715.033	7.457.170
F. Capitale di classe 2 (Tier 2 —T2) prima dell'applicazione dei filtri prudenziale		
G. Filtri prudenziali del T2:		
G.1 Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi (+)	777.827	777.827
G.2 Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi (-)		
H. Capitale di classe 2 (Tier 2 —T2) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio (F + G)	777.827	777.827
I. Elementi da dedurre dal T2		
L. Totale Capitale di Classe 2 (TIER 2) (H - I)	777.827	777.827
M. Elementi da dedurre dal totale TIER 1 e TIER 2		
N. Totale Fondi Propri (E + L - M)	7.492.860	8.234.997

Il patrimonio di Vigilanza evidenziato in Tabella è comprensivo della perdita dell'esercizio corrente.



4. Requisiti di Capitale (Art. 438 CRR)

Informativa Qualitativa

Clessidra Factoring è soggetta ai requisiti di adeguatezza patrimoniale secondo le regole definite da Banca d'Italia (*"Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari"*, Circolare n.288 del 3 aprile 2015 e successivi aggiornamenti) al Titolo IV Capitolo 4 Sezione II.

I requisiti minimi di fondi propri applicabili al 31 dicembre 2020 sono pari ai seguenti ratio patrimoniali (Primo pilastro) in coerenza con l'articolo 92 del CRR:

a. Coefficiente di Capitale Primario 1 (CET 1) almeno pari al 4,5%;

b. Coefficiente di Capitale Totale del 6,00%⁸.

In base a tali regole, il patrimonio di Clessidra Factoring deve rappresentare almeno il 6% del totale delle attività di rischio ponderate (Total capital ratio) derivanti dai rischi tipici dell'Intermediario (rischio di credito e di controparte, rischio operativo e rischio di mercato); il rispetto del requisito è verificato annualmente.

Accanto al rispetto dei coefficienti patrimoniali minimi obbligatori (c.d. "Primo Pilastro"), la normativa ha introdotto un processo di controllo dell'adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, rimettendo all'Autorità di vigilanza il compito di verificare l'affidabilità e la coerenza dei relativi risultati e di adottare, ove la situazione lo richieda, le opportune misure correttive. Questo processo di controllo prudenziale (*Supervisory Review and Evaluation Process - SREP*) mira da una parte ad assicurare che gli intermediari possiedano adeguati processi interni per valutare la propria adeguatezza patrimoniale (*Internal Capital Adequacy Assessment Process - ICAAP*), attuale e prospettica, in relazione ai rischi assunti e alle strategie aziendali.

In ottemperanza al principio di proporzionalità, gli adempimenti in ambito ICAAP sono graduati secondo dimensione e complessità dell'attività svolta. In particolare, trattandosi di un intermediario minore di classe 3, Clessidra Factoring ha adottato un approccio semplificato nella determinazione dell'ICAAP, le cui principali fasi vengono di seguito riportate:

- Individuazione dei rischi da sottoporre a valutazione;
- Misurazione/valutazione dei singoli rischi e del relativo capitale interno;
- Misurazione del capitale interno complessivo;
- Determinazione del capitale interno complessivo e riconciliazione con i fondi propri.

Nella determinazione del capitale interno complessivo, la Società si serve di un approccio **"building block"** semplificato, in ottemperanza al principio di proporzionalità.

Al fine di valutare l'adeguatezza patrimoniale, l'importo del fabbisogno di capitale necessario alla copertura dei rischi (*capitale interno complessivo*) viene confrontato con i Fondi Propri. Clessidra Factoring ha identificato il proprio capitale complessivo nei Fondi Propri.

La valutazione dell'adeguatezza patrimoniale, nelle modalità sopra illustrate, avviene con periodicità annuale, con la redazione del Resoconto ICAAP.

Informativa Quantitativa

Di seguito vengono riportati gli assorbimenti patrimoniali a fronte dei rischi di credito e controparte, operativo, nonché i valori assunti dai coefficienti patrimoniali riferiti al patrimonio di base (CET 1 Ratio e Tier 1 Ratio) e quello complessivo (Total Capital Ratio).

⁸ In deroga a quanto previsto dall'art. 92(4) lett. b) CRR, ai soli fini del calcolo del coefficiente di capitale totale, gli intermediari finanziari che non raccolgono risparmio presso il pubblico moltiplicano i requisiti in materia di fondi propri di cui alle lettere da b) a e) del paragrafo 3 del medesimo articolo per 16,67 anziché 12,5.



Adeguatezza Patrimoniale al 31/12/2020

	Importi non ponderati		Importi ponderati		Requisiti patrimoniali	
	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2019
I° PILASTRO						
Rischio di credito e di controparte						
Metodologia standardizzata	12.972.604	11.965.470	11.514.600	10.334.985	690.876	620.099
Rischio di mercato						
Metodologia standardizzata					0	0
Rischio operativo						
Metodo base					253.231	266.750
Totale requisiti prudenziali I° PILASTRO					944.107	886.849

	31/12/2020	31/12/2019
Totale Fondi Propri	7.492.860	8.234.997
Totale Capitale primario di classe 1 (TIER 1 - T1)	6.715.033	7.457.170
Attività di rischio ponderate - I° Pilastro	15.735.117	14.780.820
Tier 1 Capital Ratio (TIER 1 / Attività di rischio ponderate)	42,675%	50,45%
Total Capital Ratio (Totale Fondi Propri / Attività di rischio ponderate)	47,619%	55,71%



5. Rettifiche sul valore dei crediti (Art. 442 CRR)

A partire dal 1° Gennaio 2018 Clessidra Factoring ha adottato il principio contabile “IFRS9: Strumenti finanziari”. L’adozione del principio è il risultato di un progetto avviato nel 2017 avente l’obiettivo di creare metodologie contabili e di monitoraggio del rischio, che garantissero il pieno rispetto delle disposizioni del principio contabile. L’intero progetto è stato sviluppato con il coinvolgimento delle strutture di riferimento (Area Operations, Area Credito) con l’attivo coinvolgimento del Consiglio di Amministrazione e dell’Organo con Funzione di Gestione. Il Modello di Business, il Test SPPI, il Modello di Impairment la cui emissione risale al 21/12/2017, è stato aggiornato per la sola parte relativa al Modello Impairment in data 28/07/2020.

L’implementazione del Modello impairment è stata resa necessaria dall’emergenza epidemiologica COVID-19 ed ha portato all’introduzione di un Fattore correttivo al fine di mitigare gli effetti sulla variabile Forward Looking applicata nel modello (scostamenti tendenziali del PIL).

L’obiettivo del Modello di Business della Società è il possesso di attività finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali (“hold-to-collect”). Avendo superato l’SPPI test i finanziamenti della Società sono stati valutati al costo ammortizzato. I finanziamenti classificati nelle voci attività finanziarie al costo ammortizzato e le relative esposizioni fuori bilancio sono state oggetto di calcolo di rettifiche di valore (impairment) e sono stati classificati in ottemperanza all’applicazione della normativa di riferimento, nello stage 1, stage 2 o stage 3 a seconda della loro qualità creditizia assoluta o relativa rispetto all’erogazione iniziale. In particolare:

- Stage 1: Trattasi di crediti in bonis e di fatto comprende gli strumenti finanziari non soggetti ad un significativo aumento del rischio di credito rispetto alla data iniziale di origination, oppure gli strumenti finanziari che presentano un basso rischio di credito alla reporting date. Nel primo stage andranno pertanto classificati tutti i crediti: (i) acquistati e non scaduti alla data di acquisto; (ii) che abbiano superato positivamente la fase di valutazione della selezione secondo i criteri e le politiche di rischio della società; (iii) che non ricadono in una delle ipotesi previste per il passaggio allo Stage 2;
- Stage 2: comprende le attività finanziarie che hanno subito un significativo incremento della rischiosità creditizia rispetto alla rilevazione iniziale;
- Stage 3: comprende le esposizioni creditizie deteriorate così come definite nella Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 e successive modifiche e aggiornamenti.

Il processo di allocazione fra stadi “Stage Allocation” è realizzato in applicazione del Modello di Impairment adottato.

Ai fini della determinazione delle rettifiche a differenza del primo stage, la normativa prevede per il secondo stage che il calcolo delle perdite attese venga *definito life-time ossia con un approccio che guarda alla vita residua dell’attività finanziaria*; tuttavia la normativa stessa afferma che *“Il periodo massimo da prendere in considerazione nella valutazione delle perdite attese su crediti è il periodo contrattuale massimo (comprese le opzioni di estensioni) durante il quale l’entità è esposta al rischio di credito e non un periodo più lungo, anche se tale periodo più lungo è coerente con la prassi commerciale”*.

Si precisa che, in applicazione del Modello di Impairment adottato dalla Società, *poiché le esposizioni tipiche del factoring hanno normalmente una durata inferiore all’anno, si ritiene possibile ricorrere alla PD a 12 mesi quale proxy (floor) della PD lifetime anche nel caso di passaggio a Stage 2.”*

La misurazione del rischio di credito sui finanziamenti erogati alla clientela è effettuata con valutazione analitica sui crediti ad andamento anomalo, mentre per il resto dei crediti viene fatta una valutazione collettiva così come richiesto dalla normativa Banca d’Italia. Con riferimento al parametro LGD – Loss Given Default (perdita in caso di insolvenza) Clessidra Factoring ha utilizzato il parametro normativo pari al 45%. Con riferimento al parametro PD –Probability of Default esso è dato dalla media dei valori degli ultimi 5 anni delle sofferenze rilevate sia a livello di settore che a livello di azienda. Inoltre in ottemperanza a quanto



prescritto dalla normativa in materia di IFRS9, Clessidra Factoring ha previsto l'inclusione di scenari cosiddetti **forward looking** e nello specifico gli scostamenti tendenziali del PIL tra i diversi trimestri rilevati dal sito dell'ISTAT (scostamenti tendenziali del PIL) mitigati da fattore correttivo introdotto a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19.

Al 31/12/2020 le rettifiche di valore sono riferite al calcolo della collettiva in percentuale del 3,19% moltiplicata per la LGD del 45% sui crediti classificati in stage 1 e stage 2.



6. Rischio operativo (Art. 446 CRR)

Il rischio operativo esprime il rischio di possibili perdite conseguenti a controlli inadeguati, inadempienze, inefficienze nelle procedure, errori umani o frodi, errori tecnici o eventi imprevisti.

Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo, Clessidra Factoring applica il Metodo base (Basic Indicator Approach - BIA), che prevede un assorbimento patrimoniale pari al 15% della media dell'indicatore del volume di operatività aziendale, c.d. "Indicatore Rilevante" stabilito dall'art. 316 calcolato sui tre esercizi precedenti in cui l'indicatore è risultato positivo (assimilabile al Margine di Intermediazione).

Il requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo è calcolato col metodo base ed è di euro 253.231 pari al 15% della media dell'indicatore rilevante (art.316 Regolamento UE N.575/2013) relativo all'esercizio in corso e a quello dei due esercizi precedenti.

Si riporta di seguito il riepilogo del calcolo per l'anno 2020.

Requisito patrimoniale a fronte rischio operativo		
	31.12.2020	31.12.2019
Metodo Base		
Indicatore Rilevante anno 2017		1.786.719
Indicatore Rilevante anno 2018	1.679.769	1.679.769
Indicatore Rilevante anno 2019	1.868.512	1.868.512
Indicatore Rilevante anno 2020	1.516.339	
Indicatore Rilevante medio annuo	1.688.207	1.778.333
Requisito patrimoniale per il rischio operativo (15% di Indicatore Rilevante)	253.231	266.750



7. Esposizione al rischio di tasso di interesse (Art. 448 CRR)

Nel caso di eventuali pagamenti anticipati, l'operatività del factoring è per sua natura concentrata sulle scadenze di breve termine attraverso l'erogazione di finanziamenti di tipo auto liquidante e durata legata prevalentemente ai tempi di incasso dei crediti commerciali ceduti. La Società ha di norma la facoltà contrattuale di modificare i tassi applicati in ragione di variazione nel costo del funding, con l'unico vincolo del preavviso previsto dalla vigente normativa in materia di "trasparenza" e può altresì richiedere il rimborso dei pagamenti anticipati a fronte del corrispettivo dei crediti ceduti.

L'esposizione al rischio di tasso viene calcolata in conformità con quanto previsto dalla Circolare 288/2015, Titolo IV, Capitolo 14, Allegato C e prevede in particolare le seguenti fasi:

- Classificazione delle attività e delle passività in fasce temporali: Le attività e le passività a tasso fisso sono classificate in 14 fasce temporali in base alla loro vita residua, le attività e le passività a tasso variabile sono ricondotte nelle diverse fasce temporali sulla base della data di rinegoziazione del tasso di interesse, mentre le attività e passività in sofferenza/ inadempienza probabile devono essere inserite sulla base del tempo di recupero stimato.
- Ponderazione delle esposizioni nette all'interno di ciascuna fascia: All'interno di ogni fascia le posizioni attive sono compensate con quelle passive, ottenendo in tale modo una posizione netta. La posizione netta di ogni fascia è moltiplicata per i fattori di ponderazione, ottenuti come prodotto tra una variazione ipotetica dei tassi e una approssimazione della duration modificata relativa alle singole fasce.
- Somma delle esposizioni ponderate delle diverse fasce: Le esposizioni ponderate delle diverse fasce sono sommate tra loro. L'esposizione ponderata netta ottenuta in questo modo approssima la variazione del valore attuale delle poste denominate in una certa valuta nell'eventualità dello shock di tasso ipotizzato.

Si riporta di seguito il calcolo del rischio suddetto per l'anno 2020:

Fascia temporale	Posizione netta	Fatt. ponderazione	Posizione netta ponderata
scaduto o a vista	- 3.344.024,00	0,00%	-
fino a 1 mese	3.070.307,00	0,08%	2.456,25
da oltre 1 mese a 3 mesi	6.717.537,00	0,32%	21.496,12
da oltre 3 mesi a 6 mesi	1.654.079,00	0,72%	11.909,37
da oltre 6 mesi a 1 anno	-	1,43%	-
da oltre 1 anno a 2 anni	- 24.008,00	2,77%	- 665,02
da oltre 2 anni a 3 anni	-	4,49%	-
da oltre 3 anni a 4 anni	- 69.773,00	6,14%	- 4.284,06
oltre 10 anni	-	17,84%	-
....			
	8.004.118,00		30.912,65



8. Politica di remunerazione (Art. 450 CRR)

Informativa Qualitativa

La politica di remunerazione è oggetto dell'Informativa al Pubblico, ed il contenuto di tale informativa è prescritto dettagliatamente nell'art. 450 CRR.

La normativa aziendale, viste le dimensioni aziendali e la struttura del personale, sia in termini di numerosità che di ruoli, non prevede un Comitato per le remunerazioni; le remunerazioni sono demandate all'Assemblea dei soci per quanto attiene i membri del consiglio di amministrazione, mentre sono demandate all'Organo di gestione per quanto attiene il personale dipendente.

La nomina, la revoca e le promozioni di ruolo e di remunerazione degli addetti alle funzioni di controllo di terzo e secondo livello (così come definiti dai regolamenti aziendali) sono deliberati dall'organo con supervisione strategica. Le remunerazioni sono definite in misura fissa e sono orientate all'impegno di assicurare le condizioni più idonee alla realizzazione professionale di tutti i dipendenti e non risentono di elementi variabili che possano indurre ad un decadimento dei vari rischi aziendali.

Ai dipendenti viene richiesto di esercitare consapevolezza etica, scrupolo professionale e logica di condivisione, gli stessi devono svolgere la propria attività con la professionalità richiesta dalla natura dei compiti e delle funzioni esercitate, adoperare il massimo impegno nel conseguimento degli obiettivi assegnati (contribuendo alla diffusione della cultura aziendale e al raggiungimento degli obiettivi generali dell'organizzazione aziendale) e svolgere con diligenza le necessarie attività di approfondimento ed aggiornamento.

Per quanto riguarda il Consiglio di Amministrazione, esso viene remunerato sulla base di compensi stabiliti da delibera assembleare. I compensi ed eventuali altri componenti economici spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti all'atto della nomina dall'Assemblea, ai sensi dell'art.2389 C.C.. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dell'art. 23 dello Statuto (Remunerazione degli amministratori) può essere stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale.

Si segnala che nel 2020 è stata approvata la Remuneration Policy aggiornata, che entrerà in vigore nel 2021.

Informazione Quantitativa

Il Consiglio di Amministrazione viene remunerato sulla base di compensi stabiliti da delibera assembleare, l'importo complessivo maturato al 31/12/2020 è di € 189.538.

Per il Collegio Sindacale l'onere dei compensi per il periodo è pari a € 25.059.